A meno di tre anni dall'entrata in vigore della Legge sull'**auto-riciclaggio**, aumentano le ipotesi in cui è possibile configurare l'**auto-riciclaggio in quanto** il **reato presupposto** *non deve necessariamente essere foriero di attività economiche da reimpiegare*, mentre i Consulenti possono essere coinvolti per *concorso nel reato se omettono le Segnalazioni di Operazioni Sospette*.

Il reato è presente nel nostro Ordinamento giuridico dal **1° gennaio 2015**, **art.648ter Codice penale**, e di fatto colpisce colui che commette (o concorre a commettere) un reato non colposo e provvede successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività finanziarie/imprenditoriali/speculative, al fine di ostacolare in modo concreto l'identificazione della loro provenienza delittuosa del denaro, beni od altre utilità provenienti dalla commissione propria del reato.

Di recente, a proposito del **reato presupposto**, è intervenuta la **Corte di Cassazione**. Secondo i Giudici di legittimità, tale illecito non deve necessariamente essere in sé produttivo di attività economiche illecite da riciclare o da reimpiegare. Per esempio è stato ritenuto che il *reato di interposizione fittizia di quote societarie può generare auto-riciclaggio.* Questa interpretazione potrebbe anche ampliare il perimetro dei reati di auto-riciclaggio. Infatti, finora, la Dottrina che va per la maggiore, aveva sostenuto che il *reato presupposto affiche fosse determinante al successivo reato di riciclaggio/auto-riciclaggio doveva generare proventi illeciti da reimpiegare o reinvestire* (per es. spaccio di stupefacenti, usura, dichiarazione fraudolenta, bancarotta o contrabbando. Reati che generano somme che vengono poi impiegate o reinvestite).

Per i Giudici di legittimità questa prospettiva (definita **naturalistica** perché correla l'oggetto del riciclaggio/reimpiego all'oggetto del reato presupposto) non è condivisibile. Ecco perché la decisione di considerare anche il reato di **intestazione fittizia** (di quote societarie) *presupposto dell'auto-riciclaggio* anche se le somme prodotte dall'attività fittiziamente intestata non siano illecite.

Ovviamente con questa interpretazione si amplia notevolmente il raggio d'azione dei reati di riciclaggio: **qualunque reato che generi beni/utilità/denaro** (non illeciti) **potrebbe determinare il successivo riciclaggio solo in virtù del semplice trasferimento.**

E' da considerare, infine, che il termine di prescrizione del **reato-fonte** non ha riflessi sul riciclaggio. In questo modo, la prescrizione dei reati inizia a decorrere da quanto si reimpiega il denaro o si pongono in essere altre condotte (*per es. chi ha commesso un reato anni fa qualora reimpiegasse ora il denaro frutto dell'illecito, risponde del reato di auto-riciclaggio. Ovviamente nel caso si provasse l'esistenza della violazione, non potendosi solo presumere la violazione).*

Nella prossima comunicazione continueremo l'approfondimento del tema, attraverso la descrizione di cinque sentenze della Corte di Cassazione.